



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI

RMIS11600E - Via Pedemontana snc - 00036 Palestrina (Roma)- tel. 06.121128545

RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT - RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT - C.F. 93024610581

Codice IPA ISEL - Codice Unico Fatturazione UFP3KL

Circ. n. 009

Palestrina, data del protocollo

Assegnazione: Tutto il personale scolastico

Albo - Sito web

Oggetto: Modalità di fruizione dei benefici di cui alla L. 104/92 per gli aventi diritto – Anno scolastico 2025/2026.

Rispetto l'oggetto, si rende noto, a tutto il Personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica, che a partire dal 13 agosto 2022 è entrato in vigore il D.L. 30 giugno 2022, n. 105, che ha introdotto alcune novità normative in materia di permessi di cui all'art. 33, comma 3, e di congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5. Si ricorda, innanzitutto, che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a verificare l'adeguatezza e la correttezza della documentazione presentata a corredo di qualsiasi istanza, procedendo alla verifica delle dichiarazioni sostitutive ricevute, in conformità degli artt. 71 e 72 del DPR n.445/2000 (sul punto si richiama anche la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri — D.F.P. n. 13/2010).

Come spiegato nel Messaggio n. 3096 dell'INPS "*l'art. 3, comma 1, lettera b), n.2), del decreto legislativo n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del **referente unico dell'assistenza**, in base al quale, nel previgente sistema (....) non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave*".

Il novellato articolo 33, comma 3, della Legge n.104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando **il limite complessivo di tre giorni**, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazioni di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in **via alternativa tra loro**.

Per quanto riguarda, invece, il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001, il beneficio è stato esteso al *convivente di fatto*.

Il personale, docente ed A.T.A., beneficiario della Legge 104/92, in servizio presso questo Istituto nel corrente anno scolastico, per poter usufruire dei permessi di cui all'art.33, comma 3, dovrà svolgere i seguenti adempimenti:

- il personale che presenta per la prima volta richiesta dei benefici previsti dalla Legge 104/92, dovrà inviare, attraverso lo Sportello Digitale, il Verbale di concessione corredato con i modelli allegati alla presente circolare, dichiarazione degli aventi diritto all'assistenza, secondo quanto predisposto dal sopra citato D.L. n. 105 e copia dei documenti di riconoscimento dei soggetti coinvolti;
- il personale già beneficiario della Legge 104/92 dovrà confermare la non variazione dei suddetti benefici, allegando dichiarazione degli aventi diritto all'assistenza, secondo quanto

predisposto dal sopra citato D.L. n. 105, insieme ai rispettivi documenti di riconoscimento.

Si fa presente che qualsiasi variazione in corso d'opera, che comporti la cessazione del beneficio, dovrà essere tempestivamente comunicata agli Uffici di Segreteria.

Al fine di consentire il funzionamento dell'organizzazione scolastica, a norma della circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010 e della Circolare INPS del 03/12/2010, che afferma: *“salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al Dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”*, il personale suddetto dovrà comunicare la programmazione della fruizione dei permessi con cadenza mensile, fermo restando la possibilità di modificare la giornata in precedenza programmata, con congruo anticipo. Se la richiesta dovesse pervenire lo stesso giorno, al rientro in servizio, dovrà esibire documentazione attestante l'urgenza, anche tramite autocertificazione. Infine si dovrà dichiarare che gli altri aventi diritto all'assistenza non abbiano usufruito nello stesso giorno del permesso di cui all'art. 3, comma 33, della Legge 104/92.

CONGEDO BIENNALE:

Il personale che intende usufruire del congedo biennale per assistenza al familiare con handicap grave, deve presentare la richiesta in segreteria con un preavviso congruo al fine del controllo della documentazione prodotta. Si rammenta che il datore di lavoro ha trenta giorni di tempo, a decorrere dalla data della richiesta del lavoratore, per concedere il congedo straordinario retribuito per l'assistenza a un congiunto gravemente disabile.

Alla luce delle modifiche normative introdotte dal Decreto legislativo n. 105/2022, è possibile usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità:

1. il coniuge convivente/la “parte dell'unione civile convivente/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del soggetto di cui al precedente punto 1);
3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) o 3) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) o 4) siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Si precisa, inoltre, che le patologie invalidanti che consentono di scorrere l'ordine dei soggetti possibili beneficiari sono state indicate espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può scorrere in favore del legittimato di ordine successivo; tale ordine non si ritiene derogabile. Pertanto, per l'individuazione dei soggetti legittimati non pare possibile accogliere dichiarazioni di rinuncia alla fruizione al fine di far scattare la legittimazione del soggetto successivo, né dare rilievo a situazioni di fatto o di diritto che non siano state esplicitamente consentite nella norma; la patologia invalidante dovrà essere certificata con adeguata documentazione medica attestante che il soggetto “è affetto da patologia invalidante individuata dall'art.2 del D.I. 278/2000”.

Il personale interessato dovrà produrre preventivamente la seguente documentazione:

1. richiesta del dipendente (il modello è allegato alla presente);
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il grado di parentela e che non esistano altri soggetti aventi diritto o dichiarazione degli altri soggetti aventi diritto alla rinuncia con la relativa certificazione medica comprovante, per il parente più prossimo in linea retta, che non è in grado di assistere il soggetto in situazione di disabilità;
3. certificato di residenza o dimora temporanea nello stesso indirizzo dell'assistito o dichiarazione sostitutiva di certificazione qualora già presente agli atti del Comune (con allegata la carta d'identità del dichiarante);
4. dichiarazione che non vi è in corso un ricovero in strutture ospedaliere o, diversamente, evidenza dell'Istituto ospedaliero che, durante il ricovero, il disabile abbia necessità di ricevere assistenza da parte del dipendente che ha chiesto il congedo;
5. copia certificazione medica attestante la gravità dell'handicap in corso di validità .

Si precisa inoltre che i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa ma non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto. Una volta concesso il periodo di congedo, le uniche eccezioni che permettono di interrompere il congedo sono la presenza di una malattia grave dell'interessato (con presentazione di certificazione medica) o la maternità. In ogni altro caso, una volta iniziato il congedo, non è possibile interromperlo, a meno che una sua interruzione non sia stata preventivamente programmata e concordata con il datore di lavoro.

Si allegano i seguenti documenti:

1. messaggio INPS n. 3096 del 05/08/2022;
2. dichiarazione rinnovo annuale benefici legge 104/92;
3. modello di richiesta, da presentare all'acquisizione del diritto alla fruizione dei giorni di permesso (che dovrà essere presentata insieme alla dichiarazione sugli aventi diritto all'assistenza e relativi documenti di riconoscimento);
4. modulo per la richiesta del congedo biennale.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale e comunicata a tutto il personale scolastico.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Ester Corsi

Firma autografa sostituita mezzo stampa,
ai sensi del CAD e norme ad esso collegate